

Claudio Povolo

Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia, 1580-1592): una fonte per la delineazione di un'etnografia della violenza in età moderna¹

Anteprima: la caccia (territorio veronese, villaggio di Sorgà, fiume Tione, 23 settembre 1587)

Gli ultimi giorni di vita del nobile veronese Giorgio Pellegrini sono narrati nel fascicolo processuale istruito nel 1587 su iniziativa dei suoi uccisori per ottenere le taglie e soprattutto le voci liberar bandito previste dalle leggi. Giorgio Pellegrini era stato bandito il 14 dicembre 1586 per aver collaborato con la temuta banda dei fratelli Falconi nelle devastazioni e violenze compiute nel villaggio di Ossenigo nei confronti dei loro nemici, i mercanti veronesi Zanotto. Un bando severo, che prevedeva pure la sua uccisione oltre i confini della Repubblica. La notte precedente il Pellegrini ed altri banditi avevano assalito il corriere di Cremona tra Bonferraro e Nogara, villaggi del Veronese. Erano poi fuggiti nel vicino territorio mantovano, ma inseguiti dagli uomini della comunità di Castellaro (oggi Castel d'Ario), allertati dal suono delle campane a martello, avevano riattraversato il confine, inoltrandosi nelle vicine paludi di Bonferraro. Altre comunità del territorio veronese e alcuni sbirri di Verona si erano uniti nella caccia, che sembrava però essersi conclusa infruttuosamente lungo le rive del fiume Tione. Dal gruppo proveniente da Castellaro si era da subito staccato un contadino armato di una picca e di un lungo pugnale. Quasi incurante di coloro che gli si affollavano intorno e che, delusi, erano in procinto di allontanarsi, l'uomo salì su un burchiello, costeggiò per un tratto la riva del fiume e poi, giunto in prossimità della palude che lo affiancava, saltò senza esitazioni nell'acquitrino, inoltrandosi a mezza gamba tra la fitta vegetazione. Dopo alcuni metri intravide uno dei fuggitivi che, rannicchiato sotto un ontano, si era, alla sua vista, improvvisamente rialzato, implorando gli fosse risparmiata la vita. Senza pronunciare una parola il contadino gli si avvicinò, lo trafisse con la picca da parte a parte e, mentre il bandito emetteva le sue ultime e disperate invocazioni a Dio, gli tagliò la testa con il pistolese. Il giorno seguente il macabro trofeo venne inviato a Verona per il riconoscimento, mentre la comunità di Sorgà, per evitare che fosse divorato dagli animali, provvide a seppellire il corpo del bandito.

Dopo il rituale riconoscimento la madre di Giorgio Pellegrini chiese al podestà che la testa le fosse consegnata. Alcuni dei parenti più stretti inviarono delle persone a Sorgà per dissotterrare il corpo del giovane, che, trasportato a Verona, dopo essere stato ricomposto, venne sepolto nella tomba di famiglia nella chiesa di Sant'Anastasia della città².

¹ Ringrazio il mio collaboratore Martino Mazzon per l'aiuto prestatomi nell'operazione di adeguamento delle note alle norme editoriali previste per la redazione di questo saggio.

² Archivio di stato di Venezia (=ASV), *Consiglio dei dieci* (=CX), *Comuni*, filza 172, 22 giu. 1588.

L'uccisore, Cristoforo Carpesan, cedette i suoi diritti a Tommaso Chiocchetta, che utilizzò la voce per richiedere la liberazione del figlio Battista, a sua volta bandito. La cessione venne rogata da un notaio di

Premessa

Tra Cinque e Seicento la lotta contro il banditismo assunse un'importanza di rilievo in tutti i paesi europei. Nella penisola italiana il fenomeno assunse particolare rilevanza a causa della sua forte frammentazione politica. Queste pagine intendono soffermarsi su alcuni specifici aspetti di un fenomeno che è stato ampiamente e contraddittoriamente studiato sul piano più generale³. Ogni tentativo di penetrare all'interno di un mondo che è stato soprattutto descritto nella prospettiva dell'azione repressiva condotta da coloro che lo combatterono senza mezzi termini, si scontra difatti con narrazioni che lasciano poco spazio per cogliere le dinamiche interne di gruppi d'uomini destinati per lo più ad incontrare una fine violenta e terribile⁴. Per introdursi in questo ordine di problemi mi è sembrato opportuno soffermarmi su quella documentazione che veniva richiesta per la concessione di premi e di taglie a coloro che intendevano dimostrare l'avvenuta uccisione di un bandito. I fascicoli istruiti per il rilascio delle cosiddette voci liberar bandito ubbidivano a regole che vennero progressivamente rese più severe per evitare frodi e sotterfugi. Si tratta di una documentazione che *in primis* fa emergere la fisionomia di coloro che, per riscuotere i premi promessi, dovevano dimostrare l'identità del bandito e le modalità tramite cui questi era stato ucciso. A tal fine dovevano produrre testimonianze che potessero avvalorare quanto era avvenuto sulla scorta delle previsioni della normativa

Verona e il Carpesan avrebbe ricevuto la somma, non irrilevante, di 675 ducati non appena il Consiglio dei dieci avesse concesso la liberazione. Il presente saggio si sofferma in particolare sul territorio veronese che, nel decennio esaminato, fu una delle zone della Terraferma maggiormente caratterizzata dal banditismo di confine.

³ H. Kamen, *Early modern European society*, London-New York, Routledge, 2000, pp. 188-194; J. R. Ruff, *Violence in early modern Europe, 1500-1800*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2001, in particolare pp. 216-247. Sul banditismo rinvio agli atti dei due grandi convegni internazionali che si sono tenuti sul tema: *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di G. Ortalli, Roma, Jouvence, 1986; *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di F. Manconi, Roma, Carocci, 2003. Inoltre cfr. O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*. Torino, Einaudi, 1990; M. Lepori, *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento*, Roma, Viella, 2010. Per la Corsica: S. Wilson, *Feuding, Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1988.

⁴ Ed ovviamente per cogliere la dimensione di quel banditismo sociale tratteggiato magistralmente da E. J. Hobsbawm, *Bandits*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1969. Il lavoro venne riedito nel 2000 (New York, New Press) con un *Postscript* (pp. 167-199) in cui lo storico anglosassone affrontava gran parte delle critiche che erano state rivolte alla sua tesi. Oltre alle osservazioni di Anton Blok (*The peasant and the brigand: Social banditry reconsidered*, in «Comparative Studies in society and history», 14, 1972, pp. 495-504), riprese da Hobsbawm, ricordo ancora Richard W. Slatta: *Banditry*, in *Encyclopedia of social history*, a cura di P. N. Stearns, New York-London, Garland, 1994, pp. 99-100; Idem, *Bandidos: the varieties of Latin American banditry*, New York, Greenwood Press, 1987. Ed inoltre P. Sant Cassia, *Banditry, myth and terror in Cyprus and other Mediterranean societies*, in «Comparative studies in society and history», 35, 4, 1993, pp. 773-795. In realtà, gran parte della discussione incentrata sul testo di Hobsbawm nasceva dall'equivoco di fondo che considerava il *bandito* (sociale oppure no) come una figura perseguita da chi deteneva il controllo della giustizia, senza considerarne gli aspetti costituzionali e giuridici. Si veda, a questo proposito, la voce *banditry* di Robert Jütte in *Europe 1450 to 1789. Encyclopedia of the early modern world*, a cura di J. Dewald, New York, Charles Scribner's Sons, 2004, vol. 1, pp. 212-215; ma anche la voce, poco sopra ricordata, di W. Slatta in cui la definizione di *banditry* «is the taking of property by force or by the threat of force» (p.99). Appare evidente che una tale definizione può essere accolta solo nel momento in cui la forma stato, nella sua accezione contemporanea, presuppone un esteso controllo del suo territorio e dei suoi confini.

emanata dal centro dominante⁵. Si tratta dunque di narrazioni prevalentemente artefatte, e che in più di un caso sembrano ubbidire ad una sorta di copione teatrale, in cui i protagonisti erano chiamati a recitare una parte ben determinata e ad organizzare il loro racconto sulla scorta dei requisiti previsti dalle leggi in materia di banditismo⁶. Ma sono proprio le procedure previste che ci possono aiutare a cogliere non solo la specifica dimensione della violenza narrata, ma anche il timbro delle narrazioni veicolate dai diversi protagonisti nella ricostruzione dell'evento storico⁷.

Battista Bertacchino di Monzambano, novembre 1587

Il 20 novembre 1587 il Consiglio dei dieci scrisse al podestà di Verona in merito ad un grave episodio avvenuto nella comunità di Monzambano, posta ai confini del Mantovano⁸. Alcuni giorni prima il rappresentante veneziano aveva infatti comunicato alla suprema magistratura veneziana di aver proceduto contro un certo Battista Zanini detto Bertacchino, il quale non solo era stato ritenuto responsabile di un'azione fraudolenta, ma pure, dopo esser stato bandito, continuava a muoversi nel territorio veronese, incurante del bando che l'aveva colpito.

Da diversi anni la zona posta ai confini del territorio veronese e mantovano era contrassegnata dal fenomeno quasi incontrollato del banditismo, ma il Bertacchino, come veniva riassunto efficacemente nel dispaccio inviato a Verona, si era inserito a modo suo nelle tensioni e nelle reti di conflitti che in quel decennio si alimentavano del fuoriuscitismo aristocratico:

Dopo haver con li mali modi che scrivete alli Capi del Consiglio nostro di dieci fatto amazzar Zuane Vanzanello in terre aliene et morto, condoto il cadavere nel territorio, habbi dimandata la taglia, come se l'havesse morto sul stato nostro, ingannando la giustitia et havendo il danaro della Signoria nostra, che non doveva. Et perciò bandito, ridotto in quel confine, continua tutta via a commetter novi et gravi delitti nelli luochi della vostra giuridittione, vicini al Mantovano.

Il Consiglio dei dieci concedeva così la possibilità al podestà di Verona di bandire il Bertacchino da tutti i territori della Repubblica, con la confisca dei beni. Inoltre chi l'avesse ucciso avrebbe ottenuto la possibilità di liberare un bandito, purché non fosse dello stesso Consiglio dei dieci⁹. In realtà, come avremo occasione di ricordare,

⁵ I fascicoli contengono inoltre le sentenze pronunciate contro i banditi uccisi e gli atti notarili di procura e di cessione inerenti la successiva liberazione.

⁶ L'uccisore presentava dei capitoli (punti argomentativi) inerenti l'identificazione del bandito e il luogo e le modalità della sua uccisione. Doveva inoltre produrre dei testimoni non coinvolti nella riscossione del beneficio, i quali attestassero che quanto affermato corrispondeva a verità.

⁷ Un tema che negli ultimi anni ha suscitato l'interesse di molti studiosi e ha condotto a delle riflessioni sempre più puntuali, incentrate sulla complessità dei conflitti di faida e sui riti di pacificazione. La bibliografia è assai ampia. Ricordo *Cultures of violence. Interpersonal violence in historical perspective*, a cura di S. Carroll, Basingstoke-New York, Palgrave Macmillan, 2007; *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna*, a cura di P. Broglio e M. P. Paoli, Roma, Viella, 2011; *Aspects of violence in Renaissance Europe*, a cura di J. Davies, Farnham-Burlington, Ashgate, 2013; *Cultures of conflict resolution in early modern Europe*, a cura di S. Cummins e L. Kounine, Farnham-Burlington, Ashgate, 2015.

⁸ Il comune di Monzambano fa oggi parte della provincia di Mantova.

⁹ ASV, CX, *Comuni*, filza 169, alla data. La lettera del podestà di Verona non ci è giunta.

la concessione delle cosiddette voci liberar bandito si alimentava in quel decennio di fine Cinquecento di vere e proprie contrattazioni che avevano dato luogo ad un mercato di compravendite contraddistinto da mediatori (cessionari), beneficiari e, ovviamente, *in primis*, da coloro che potevano dimostrare di essere stati gli autori dell'uccisione del bandito. Un mercato che inevitabilmente aveva dato luogo ad abusi e vere e proprie truffe di cui, in più di un caso si erano individuati i responsabili¹⁰. Ma la vicenda di cui era stato protagonista Battista Bertacchino di Monzambano si inseriva esplicitamente in un clima in cui la dimensione della violenza aveva assunto tratti in cui era difficilmente distinguibile ciò che era plausibilmente lecito da ciò che, all'incontrario, andava contro i valori culturali predominanti.

La concessione di licenze d'armi ai molti che le richiedevano per difendersi dalle incursioni dei banditi e dalle rituali *devastazioni* era divenuto un fatto consueto e frequente¹¹. Nel luglio dell'anno precedente il supremo organo veneziano era però intervenuto con un provvedimento che, nelle sue intenzioni, pur agevolando la concessione delle licenze, mirava comunque ad individuarne la ricaduta sulle diffuse reti di *inimicizie* che nelle zone di confine erano strettamente intrecciate con il banditismo¹². In un dispaccio rivolto ai rettori di Verona, ma subito esteso ai rappresentanti di Brescia, Bergamo, Crema, Rovigo e Udine, si esprimeva senza mezzi termini la gravità della situazione:

Vengono di continuo alla presentia delli Capi del Consiglio nostro di dieci agenti di molti communi et altri del stato nostro che sono vicini alli confini del Mantovano, Ferrarese et altri luoghi alieni, dolendosi delli gravi et infiniti danni che li vengono fatti da fuorusciti, li quali in buon numero si riduchono a detti confini et entrati nelli nostri luoghi levano ai nostri non solo la robba, ma molte volte la vita; il che tanto più facilmente li vien fatto quanto che detti nostri sudditi non hanno modo di diffendersi, restano in preda delli sopraddetti sicari. Et se da altro tempo sono molestati, dubitano, anzi sono certissimi, di esser travagliati nel tempo del presente raccolto, ricercandone modo di potersi diffender da simil affronti, tenendo in casa et possendo portar con loro archibugi da roda, ma però di misura. Onde noi, che vedemo con dispiacere li nostri sudditi esser esposti in quella maniera, havemo voluto scrivervi le presenti con il Consiglio sopraddetto affine che, considerata la loro dimanda et quello che si haverà da considerare in questo fatto, dobbiate dirne la vostra opinione; et giudicando la dimanda honesta, andarne ricordando il modo che si haverà a tener in dar così fatte licentie, con quelli particolari che giudicherete necessari¹³.

¹⁰ Clamoroso il caso scoperto nel 1585 dal coadiutore della cancelleria di Crema Giovan Battista Perusini. Tra il 1584 e il 1585 il dott. Sigismondo Baruzzo di Salò, con alcuni complici, falsificò diverse attestazioni di voci liberar banditi attribuite ad alcuni rettori di terraferma che vennero poi presentate nella cancelleria pretoria di Crema per ottenere la liberazione di alcune persone, ignare comunque della frode compiuta. Il Baruzzo e altri due complici vennero condannati alla pena capitale l'otto luglio 1585, ASV, CX, *Comuni*, filza 160, 19 lug. 1585.

¹¹ Come si vedrà a proposito delle incursioni di Ottavio Avogadro, Ottavio Giusti e dei fratelli Falconi.

¹² Per lo più la concessione della licenza seguiva questo *iter*: supplica degli interessati, richiesta da parte del Consiglio dei dieci del parere del rettore competente, lettera di quest'ultimo in cui si esprimeva una valutazione sull'affidabilità del richiedente; ed infine la concessione della licenza da parte dell'organo politico giudiziario veneziano.

¹³ ASV, CX, *Comuni*, reg. 38, c. 138r, 12 luglio 1586.

Nel dispaccio si esplicitava il fenomeno delle *devastazioni* compiute dai banditi, che evidentemente penetravano nei territori da cui erano stati interdetti per proseguire la dinamica delle vendette/inimicizie, che una diversa concezione della pena del bando aveva inevitabilmente alimentato, ignorando volutamente le complesse dinamiche collegate alla dimensione dell'onore. E' plausibile infatti che i richiedenti di licenze, più che a provvedersi delle armi necessarie alla loro difesa, mirassero in realtà a legittimare la loro posizione e, in definitiva, a rendere più efficaci le dinamiche sottese alle inimicizie in corso. Una logica di cui il Consiglio dei dieci era perfettamente consapevole, ma che richiedeva comunque di essere controllata e diretta in particolare a mettere fuori gioco l'eversione del banditismo che, soprattutto nella sua accezione aristocratica, si costituiva come estremamente pericoloso per la stabilità dello stato.

Pozzomoretto di Monzambano, territorio veronese, 3 agosto 1583

Quel che avvenne in quell'estate del 1583 in località Pozzomoretto di Monzambano, a poca distanza dal corso del fiume Mincio, ci è in realtà giunto solo grazie alla documentazione che venne presentata al Consiglio dei dieci il 28 marzo 1586 da Alessandro Premarin per richiedere la liberazione del fratello Francesco, relegato a Rettimo, nell'isola di Candia¹⁴. Il Premarin era infatti *cessionario* del comune di Monzambano. Tramite atto notarile redatto a Venezia il due giugno 1584, egli aveva acquistato da Battista Bertacchino, rappresentante del comune di Monzambano, i diritti acquisiti per l'uccisione di Zuanne Vanzanello, bandito dai rettori di Verona il 2 ottobre 1582. Nel momento in cui la liberazione fosse stata approvata dal Consiglio dei dieci, Alessandro Premarin avrebbe dovuto versare al Bertacchino la somma di 200 ducati. Oltre a copia dell'atto notarile il Premarin presentava la documentazione giudiziaria che lo riguardava e, soprattutto, il fascicolo istruito dalla cancelleria pretoria di Verona nell'agosto del 1583 con la relativa concessione al comune di Monzambano della voce liberar bandito per l'uccisione di Zuanne Vanzanello¹⁵.

Il fascicolo, istruito su iniziativa del comune, si apriva con la denuncia del *massaro* Domenico Barban, presentata il 4 agosto 1583, con la quale si attestava l'uccisione di Zuanne Vanzanello, bandito l'anno precedente dai rettori di Verona con l'autorità del Consiglio dei dieci, in quanto «bravo, canonico, seguace et recettatore di Otaavio Avogadro». Si aggiungevano inoltre altri particolari:

Questo è stato tanto ardito che è venuto molte volte nel territorio veronese insieme con altri sicari et canonici et banditi, tutti armati di arcobusi et pistole; et signanter nel luogo di Monzambano, con grandissimo scandalo et spavento di tutta la villa et ha fatto anche di molti mali, come si vede dalla denuntia data dal massar del commune sotto li due febraro prossimo

¹⁴ Il fascicolo che era stato istruito nella cancellerie pretoria di Verona in quegli stessi giorni non è infatti più conservato nel fondo *Rettori Veneti* dell'archivio di stato di Verona. Il Premarin l'11 agosto 1583 era stato relegato a dieci anni per il rapimento di Giulia detta Pisana della città di Verona. La sentenza prevedeva inoltre il versamento rateale della somma di 200 ducati da versare in qualità di dote alla giovane,

¹⁵ Tutta la documentazione inerente la liberazione del Premarin e la concessione della voce liberar bandito al comune di Monzambano è conservata in ASV, CX, *Comuni*, filza 162, alla data 28 marzo 1586.

passato et dal processo formato sopra le archibusate sparate a messer Battista Bertacchino di detto luoco.

Il giorno precedente, proseguiva poi il Barban, il gruppo di banditi era giunto in località Pozzomoreto, rifugiandosi in una casa disabitata di proprietà dello stesso Vanzanello:

Tutti armati di arcobuggi da ruota et pistolle, per far come si crede qualche gran male, perché haveva in essa villa molti a quali portava odio capitalissimo. Il che essendo pervenuto a notizia del massaro et consiglieri del detto commune, fu incontinenti dato campana a martello et per commune s'andò con gran numero di persone armate a detta casa per prendere detto Zuane, il quale si difese, sparando insieme con i compagni molte archibusate contra gli huomini del detto commune, delle quali ne toccò una nel petto di Zorzi Barbier di detto luoco, il quale indubiamente saria restato morto quando non havesse havuto un petto, come si dice, a botta di archibugio. Ma infine, essendo per gli huomini di detto commune attaccato il fuoco alla casa sodetta, è restato morto qualche altro de' suoi compagni nel fuoco, quale non è anchora estinto, perché alcuni de' suoi compagni nel principio che non potero, per la pioggia che sopravene, esser colti, se bene si crede che siino restati feriti.

Per comprovare quanto attestato, il massaro del comune affermava di aver già presentato la testa del Vanzanello al *capitello*¹⁶, della città. Chiedeva inoltre di riscuotere la taglia di lire tremila posta sul capo del bandito e la relativa voce liberar bandito, oltre all'esenzione quinquennale di tutte le imposte reali e personali promesse dalle leggi¹⁷. A dimostrazione di quanto dichiarato il massaro presentava ben quattro *capitoli*, ciascuno dei quali sarebbe stato confermato da testimoni¹⁸. Inoltre si allegava copia di una lettera del Consiglio dei dieci diretta nel marzo del 1583 ai rettori di Verona e Brescia tramite cui si concedeva la possibilità di bandire tutti coloro che in qualche modo aiutavano o sostenevano Ottavio Avogadro¹⁹. La massiccia quantità di testimonianze prodotte dalla comunità sembrava attestare inconfutabilmente quanto da essa sostenuto intorno agli avvenimenti accaduti nella notte del 3 agosto 1583. Pellegrino Pavan, poco più che spettatore degli eventi, riassunse bene quanto era avvenuto:

¹⁶ Il capitello che sorge a piazza Brà e che svolgeva la stessa funzione della pietra del bando esistente in altre città.

¹⁷ In base all'importante legge del 31 agosto 1581, la richiesta della concessione della voce liberar bandito avrebbe dovuto essere rivolta ai rettori con corte pretoria (cioè provvisti di almeno due giudici assessori) nel cui territorio il bandito era stato ucciso. Alla fine del loro incarico i rettori erano tenuti a depositare presso l'Avogaria di comun copia di ogni fascicolo processuale istruito per la concessione delle voci. In questo stesso ufficio si sarebbe dovuto tenere un registro «alfabetato con li nomi, cognomi, padri et patruì delli banditi overo presi o morti et delli beneficiati», ASV, CX, *Comuni*, reg. 35, cc. 64v-67r, alla data.

¹⁸ Il capitolo primo attestava che la testa presentata era quella del Vanzanello, nel secondo che il bandito era stato ammazzato dagli uomini del comune dopo tre ore di combattimento accompagnato dal suono della campana a martello; nel terzo che erano state sparate molte archibugiate da entrambe le parti; ed infine con il quarto che le pistole ed archibugi presentati in cancelleria erano appartenuti al Vanzanello.

¹⁹ Nella copia della sentenza di bando pronunciata contro Zuanne Vanzanello ed allegata nel fascicolo si accusava quest'ultimo di essersi accompagnato al famoso bandito e di averlo «ricevuto in casa sua, ridutta con fori ad uso de canonniere et di fortezza».

La notte venendo li tre del presente mese, vene in castello il nodar del commun et disse che si dovesse sonar campana martello et così fu sonata per più di tre hore. Li dimandai perché così si sonasse. Mi disse che gli huomini del commun havevano serato Zuane Vanzanello con altri caloneghi. Corsi vedendo correr delli altri et essendo soldato a quella volta della casa delli heredi di Zuane Grola. Et quando fui là vi erano dosento persone. Et nell'andarvi sentei sbarar delle archibusate et vidi anco Zorzo Barbier al qual ne era toccato una nel petto, che se non haveva petto moriva. Et vidi Battista Bertachin tuor la testa al detto Zuane. Vi erano anco delli altri con esso Zuane, ma per esser vicini alli confini fuggirono et si salvarono, che uno anco lasciò a dietro un arcobuso che lo vidi.

Zuane Cappa, come molti altri testi, partecipò alla fase saliente dell'assedio:

Sentei la campana del commun de Monzamban sonar assai, credo più di tre hore et sentei anco rumor di gente alla villa. Et perché stago fuori della villa circa mezo miglio, mi vestei et corsi con un'arma d'asta verso la villa [...], ma sentendo il rumor verso il Pozzomoretto, corsi a quella banda, dove erano quasi tutti gli huomini del commun che [...] erano tanti che era una cosa infinita. Finalmente fu dato il fuoco ad una teza buona delli heredi di Zuane Grola et di lì a puoco vidi Battista Bertacchin tirror fuori da un uscio de detta teza Zuane Vanzanello bandito, il qual havevano tratto in terra con le archibusate. Et vidi che li tagliò via la testa che se non era così presto el si brusava, che quando lo tirò fuori fu toccato quasi ancor lui dal fuoco. Et li tolse un archibuso longo et una pistola et non so che fiaschette. Io non vidi altri che detto Vanzanello perché erano scampati via doppo havevano tirato delle archibusate alli huomini del commun che se Zorzi Barbier non haveva un petto restava morto di una archibusata. Seguitorno anco gli altri ma non potero giongerli et credo manco vederli [...]. Si credeva che vi fossero più gente nella teza [...]. Il corpo del detto Zuane fu sotterato lì vicino al luoco dove fu morto in un praesello.

Tutte le testimonianze erano concordi nel delineare la drammaticità di quella notte che aveva coinvolto un'intera comunità²⁰. Ma, come avrebbe attestato il podestà di Verona quattro anni dopo, Zuane Vanzanello era stato ucciso in precedenza nel territorio mantovano e di conseguenza Battista Bertacchino, con la complicità di alcuni esponenti della comunità, avrebbe ordito una grande messa in scena, con il fine di ottenere taglie e benefici promessi per la cattura o uccisione del bandito²¹. A meno che non fosse prevista nella stessa sentenza, un bandito non avrebbe infatti potuto essere ucciso in *terre aliene*, come del resto era esplicitato chiaramente nella legge del 20 luglio 1580, su cui avremo occasione di ritornare. E' comunque plausibile che Battista Bertacchino e altri esponenti della comunità ritenessero comunque del tutto legittimo il loro comportamento se si considera che l'emergere

²⁰ Alessandro Broilo Dalla Piva non apparteneva alla comunità di Monzambano e perciò, insieme ad altri due compagni, si era avviato solo per curiosità verso il luogo da cui proveniva la luce dell'incendio. Ma, come testimoniò, «quando fossimo fuori della villa un'arcobuggiata, incontrassimo il vicario con molti huomini del commun et Battista Bertachin insieme; et vidi che uno detto il Bianchino, official del commun, haveva la testa di Zuane Vanzanello in cima a un legno. Né andassimo più avanti perché da essi huomini intendessino che la campana a martello et il fuoco era stato per prender detto Zuane Vanzanello».

²¹ E' probabile che i rettori di Verona avessero avuto presto sentore dell'inganno imbastito dal Bertacchino e questo spiegherebbe come la comunità di Monzambano indugiassero nell'utilizzo della *voce* ottenuta nel 1583. A tale vicenda è comunque ascrivibile il provvedimento assunto provvisoriamente il 6 novembre 1586 dal Consiglio dei dieci in attesa di regolamentare la materia della liberazione dei banditi. Ogni precedente concessione di *voce* avrebbe infatti dovuto essere comunicata e registrata negli uffici dell'Avogaria o nella cancelleria dei rettori competenti, ASV, CX, *Comuni*, reg. 39, cc. 89v-90r.

del banditismo di quegli anni si inseriva visibilmente nella rete di vendette/inimicizie che, soprattutto nelle zone di confine, aveva innescato un clima di violenza in cui non era così facile distinguere tra legalità e legittimità di un'azione. Nel fascicolo istruito nella cancelleria pretoria di Verona nell'agosto del 1583, la comunità di Monzambano si era pure premurata di inserire un provvedimento straordinario emanato dai rettori di Verona nel febbraio precedente:

Intendendo noi che da alcuni giorni in qua si vedono spesse volte, in diverse ville vicine alli confini del Mantovano et di Sanguenedo, masse de huomini armati d'archibuggi da ruota, in molto numero, altri a cavallo et ultimamente anco mascherati, quali commettono diversi eccessi de crudeli homicidi et assassinamenti, né si muovono li communi secondo l'obbligo dattoli dell'eccelso Consiglio de dieci a dar campana a martello de seguirarli et prenderli o amazzarli, da che succede che questi scellerati, prendendo ogni giorno maggior ardire, commettono ad ogni sua voglia ogni sorte di delitto, con molta rovina et dessolatione di tutte le ville.

Era un evidente richiamo alla legge del *flagrante crimine* emanata nel 1574 e che a partire da questi anni si sarebbe indissolubilmente legata ai severi provvedimenti deliberati in materia di banditismo²². Ma il provvedimento dei rettori di Verona entrava poi direttamente nel merito specifico:

Questa scellerata sorte de huomini sicari et assassini, li quali novamente nella piazza della villa di Monzambano, l'una de quelle ville che è molto infestata da detti scellerati, hanno ferito di molte archibuggiate Battista Bertachino et seguitati altri suoi parenti per amazzarli. Onde per difesa et conservation delle persone loro et de suoi adherenti li concedemo licentia di portar per detta villa gli arcobuggi, massime perché si offeriscono, quando siano seguitati dalli huomini di detto commune, opponersi in ogni occasione a detti malfattori et col debito castigo tenerli lontani da quelli contorni. Commandemo a tutti gli huomini, sia qual si voglia della detta villa di Monzambano, atti a portar armi, che debbano star provisti nelle case loro d'armi da offesa di ogni sorte et d'arcobuggi da fuoco et da ruoda, eccettuati solamente quelli piccoli di minor lunghezza de re quarti chiamati pistolle, che per esse leggi sono prohibitte tenersi in casa.

Facendo esplicito riferimento a Battista Bertacchino e alla sua parentela, la licenza a portare armi diveniva poi chiaramente esortazione:

Et in ogni tempo che occoresse vedersi simil sorte di malfattori in detta villa et sue giurisdittioni, o di giorno o di notte, debbasi dar campana a martello da chi è deputato a questo carico in detta villa; et tutti seguitando esso Bertacchino o suoi parenti o adherenti, procurar di prender o amazzar detti armati o mascherati, dovendo quelli che li prenderano o amazzarano guadagnar li cavalli, armi, denari et ogni altra cosa che si trovasse a detti morti o presi. Et di più haver il commune l'essentione promessa per le leggi del detto illustrissimo Consiglio. Et a presso, se questi morti o presi seranno banditi, li serano anche date le taglie et li benefici che concedesi a quelli che amazzano o prendono banditi. Et ogni altro beneficio anchora che gli aspettasse per la qualità etiam della sorte di persone che fossero prese o morte ut supra, etiam che non fossero banditi.

²² ASV, CX, Comuni, filza 120, 15 apr. 1574. Su questa legge rinvio al mio *L'intrigo dell'onore. Potere e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre Edizioni, 1997, p. 125.

Quanto era dunque avvenuto la notte del tre agosto 1583 si inseriva in un clima di inusitata violenza, che traeva linfa dalle consolidate reti di inimicizie e dallo straordinario emergere del banditismo di confine.

Le voci liberar bandito

La vicenda verificatasi a Monzambano nell'agosto del 1583 testimonia lo stretto connubio tra violenza e banditismo. Ma soprattutto riporta al fenomeno della concessione delle voci liberar bandito, divenuto, in particolare a partire dal luglio del 1580, strumento per eccellenza della lotta contro le incursioni dei banditi nei territori di confine. Le procedure per ottenere una *voce* richiedevano che coloro che ritenevano di acquisire tale diritto dovessero innanzitutto dimostrare l'identità del bandito ucciso e di esserne stati effettivamente gli uccisori²³. A tal fine dovevano presentare la testa del bandito ucciso sulla *pietra del bando* esistente nelle principali città del dominio²⁴. Così come dovevano procurarsi dei testimoni i quali attestassero di aver assistito alla sua uccisione²⁵. Il fascicolo istruito presso le cancellerie pretorie della città nel cui territorio il bandito era stato ucciso si concludeva con la concessione della *voce*, che poteva poi essere ceduta ad altri interessati ad ottenere la propria o altrui liberazione. In questo caso veniva successivamente istruito un secondo fascicolo nel quale si dimostrava essenzialmente che la persona beneficiata era di bando eguale o inferiore al bandito ucciso. Come si dichiarava nella legge del

²³ Più semplice era la prassi prevista di seguito alla cattura, seguita in particolar modo dalle varie categorie di sbirri, che ne traevano evidenti vantaggi economici. L'interrogatorio del bandito catturato era subito seguito dall'applicazione della pena alternativa prevista nel bando (spesso quella capitale). Gli aventi diritto potevano così acquisire subito la *voce*, senza alcun fastidio e spesa per procurarsi le testimonianze necessarie a dimostrare di essere gli autori dell'uccisione del bandito.

²⁴ C. Povoio, *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento*, in «Acta Histriae», 25, 1, 2017, pp. 22-29.

²⁵ I fascicoli istruiti per attestare l'uccisione dei banditi si caratterizzano in tal modo per la loro rituale drammaticità, ma anche per il genere di narrazione che, in un certo senso, possiamo definire artefatta e teatrale. La necessità di comprovare l'uccisione del bandito tramite alcune testimonianze costringeva i protagonisti a predisporre l'evento in modo che potesse poi essere successivamente rappresentato all'organo competente a decretare la concessione della *voce*. Un tema di estremo interesse che non sarà affrontato in queste pagine. A titolo di esempio ricordo il caso dell'uccisione del bandito Alvisè Menini Pullo avvenuta a Malcesine nel settembre del 1586 da parte di un gruppo di sei persone che gli aveva teso un agguato. Uno dei testimoni citati a riferire quanto avvenuto raccontò: «La mattina del marti prossimo passato che fu anco otto di, avanti giorno venero a batter alla mia porta, cioè alla porta della casa che tengo in Malsesene, vicina al lago, alcuni che non so manco chi fossero, quali mi dissero che dovesse darli una luse. Et avanti che battessero havevo sentito sparar due archibusate. Io li risposi che non voleva venir fora de casa, seben anco mi dissero che Zulian de Morresini haveva trovato un bandito et li voleva tor la testa. Et li sogionsi che saria stato al balcon con la luse per farli servitio. Dove stando, che era anco scuro, sentiva uno a zemiari. I stetero anchora un pocco e sentei spara altre archibusate et essendo io al balcon vidi Zulian che ho predetto che toleva la testa a uno che non so chi fosse, qual era sopra il porto per mezo alla mia casa, la qual guarda sopra esso porto. La qual testa vidi metter in un carnero [...]. Io dico che non zuraria chel fosse vivo quando vidi a trarli via la testa, ma vidi ben uno a cascar in terra et credo chel fosse quello che li tolse Zulian la testa», ASVR, *Atti dei rettori*, busta 131, 15 giu. 1587: *presentatio capitis Aloisii de Meninis de Pullo*. Ringrazio Gian Maria Varanini per la segnalazione di questa documentazione che in molti casi, soprattutto dal 1580 al 1592, integra, quella esistente nell'archivio dei Frari di Venezia.

luglio 1580 le liberazioni dei banditi dovevano avvenire nelle magistrature competenti:

Li benefici sopraddetti della liberation quanto alli banditi che non siano per questo Consiglio o per delegation o con l'auttorità di esso, possino esser dati dal Consiglio di Quaranta criminal et dalli rettori con corte che haveranno fatta la sententia et loro successori, overo dalli più vicini a quel rettore senza corte che havesse fatta la sententia et non per altri. Ma quelli delli banditi per questo Consiglio o per delegatione o con l'auttorità di esso, non possano essere dati se non per parte di questo Consiglio²⁶.

La comunità di Monzambano aveva dunque ottenuto la *voce* a Verona, ma poiché il bandito ucciso aveva ricevuto la pena di seguito ad una delegazione del Consiglio dei dieci, il cessionario aveva dovuto rivolgersi direttamente a questa magistratura. Nonostante gli interventi atti a regolamentare la concessione delle *voci* e la liberazione dei banditi, le frodi non erano dunque venute meno. Si rese così necessario modificare ulteriormente le procedure, soprattutto per coloro che erano stati banditi dal Consiglio dei dieci o con la sua autorità tramite delegazione.

Il 28 settembre 1592 il Consiglio dei dieci assunse una legge in materia di banditismo che, pur tramite successivi aggiustamenti e modifiche, avrebbe impresso un nuovo corso alla concessione delle voci liberar bandito²⁷. La legge, pur non richiamandola esplicitamente, si rifaceva a quella emanata nel luglio del 1580 e alle successive che riflettevano la svolta intrapresa in quel decennio dalla suprema magistratura veneziana nella lotta contro il banditismo. La legislazione degli anni '80 del Cinquecento aveva sostanzialmente posto fine a quel lungo periodo di incertezza avviatosi con la *parte* del 1549, rivolta ad impedire che i banditi potessero liberarsi uccidendosi l'un con l'altro. In realtà, la legge del 1549 aveva dato il via ad una lunga ed intermittente *fase di sospensione*, in quanto essa era stata temporaneamente sottoposta a dei periodi di pausa e modificata in alcuni suoi aspetti che non avevano dimostrato di essere efficaci nella lotta contro il banditismo. Con un provvedimento, che sarebbe poi stato prorogato nel corso del decennio, il Consiglio dei dieci nel luglio del 1580 aveva deliberato non solo che i banditi avrebbero potuto liberarsi uccidendo un bandito di pena uguale o inferiore, ma che pure colui il quale avesse catturato od ucciso un bandito avrebbe acquisito il diritto di una *voce liberar bandito*. E poiché la *voce* poteva essere ceduta si era così creato un vero e proprio mercato che, di fronte ai numerosi illeciti e frodi, era stato via via regolamentato. Si era infine deliberato che le *voci* dovessero essere rilasciate dai rappresentanti delle città più importanti. Il rilascio doveva comunque essere richiesto ai rettori nella cui giurisdizione il bandito era stato catturato od ucciso, con l'obbligo da parte di costoro, di comunicare all'Avogaria di comun l'elenco dei banditi uccisi e delle persone che

²⁶ ASV, CX, *Comuni*, reg. 35, cc. 49v-50r. La legge venne riformata nell'agosto del 1581 in quanto si erano riscontrate diverse frodi; a tal fine si stabilirono alcuni correttivi che avrebbero dovuto essere filtrati dalle cancellerie dei rettori provvisti di corte pretoria (vedi *infra*), *Ibidem*, reg. 35, cc. 64v-67r. I rettori *con corte* erano i rappresentanti che reggevano le maggiori città accompagnati da almeno due giudici assessori laureati in legge; su tali figure si veda C. Povolo, *Il giudice assessore nella Terraferma veneta*, in *L'assessore. Discorso del sig. Giovanni Bonifaccio in Rovigo MDCXXVII*, a cura di Id, Pordenone, Sartor, 1991.

²⁷ ASV, CX, *Comuni*, reg. 42, cc. 78r-80v.

avevano ottenuto la liberazione. Una procedura complessa e, per così dire, macchinosa che non avviava del tutto ai brogli e ai sotterfugi. Era infatti compito di colui che richiedeva la propria liberazione di presentare eventualmente alle competenti magistrature (Quarantia criminal e Consiglio dei dieci) il fascicolo istruito per dimostrare l'uccisione del bandito e la relativa concessione da parte dei rettori competenti.

Nel corso degli anni '80 il Consiglio dei dieci limitò il numero dei cessionari delle *voci* e stabilì il tempo entro cui queste avrebbero dovuto essere rilasciate; così come quello in cui avrebbero potuto essere utilizzate per liberare una persona. La legge del settembre 1592 si poneva a cesura di un lungo periodo di instabilità e di conflitti che avrebbe caratterizzato ancora per molto tempo la Terraferma. Di certo essa segnava però il defluire del periodo più acuto del banditismo, caratterizzato in particolare dal fenomeno del *fuoriuscitismo* di confine, contraddistinto dalle incursioni di Ottavio Avogadro e Alfonso Piccolomini. Il Consiglio dei dieci non nascondeva la sua soddisfazione nell'*incipit* della legge:

L'esperienza delle cose passate assicura questo Consiglio del molto beneficio che apporta alla quiete et sicurtà dei sudditi nostri la estirpatione di banditi, che con il prometter benefici alli captori et interfettori di essi si conseguisse.

La cosiddetta *fase di proroga* avviatasi con la legge del luglio del 1580 aveva infatti visto l'uccisione o l'allontanamento di quelle bande armate che operavano nelle zone di confine con frequenti e micidiali incursioni nei territori della Terraferma. Lo rilevavano gli stessi richiedenti delle *voci* utilizzando una retorica suadente, ma efficace. Come quel Luca Foligno, procuratore di Tommaso Camera, il quale nel novembre del 1584 aveva ucciso Giacomo Rossato, bandito nel novembre dell'anno precedente in quanto seguace di Ottavio Avogadro. Il Foligno ottenuta la concessione della voce dal podestà di Verona, nel novembre del 1586 si rivolse al Consiglio dei dieci per richiedere la liberazione di un certo Alessandro Rivola, a sua volta bandito nel giugno del 1583 con l'accusa di rapimento. Le argomentazioni estese dal Foligno nell'*incipit* della sua supplica rivelavano la conoscenza della logica che muoveva la superiore magistratura veneziana:

Giudicò questa santissima Repubblica esser utile alla pace universale il far gagliarda provisione per estirpare et estinguere a fatto gli banditi e fuoriusciti del stado. E fra gli altri salubri rimedi posteriormente fece la parte 1580, 20 luglio, prorogata poi di tempo in tempo, che chi amazzasse entro i confini alcun di questi sicari, fatta prima fede dell'interfettione, avesse facoltà di aiutar uno di bando simile o inferiore. La quale essendo, etiam Dio, stata inviolabilmente osservata da tutti gli illustrissimi rapresentanti di questo stado, ha partorido quel buon effetto che tuttavia si vede, conciosia, che è tosto si attrova sradicata e distrutta a fatto questa così fatta peste d'ogni intorno. E ciò massime ha sommamente giovato nel territorio veronese, ove, e per la comodità de l'Alpi d'Alemagna et confini molto vicini d'altri prencipi, al piano facevano danni non piccioli nella robba, nella vita et nell'honor degli huomini²⁸.

²⁸ La scrittura del Foligno con il fascicolo istruito su iniziativa di Tommaso Camera e la relativa documentazione per ottenere la liberazione di Alessandro Rivola, bandito di seguito a delegazione del Consiglio dei dieci, si trova in ASV, CX, *Comuni*, filza 164, allegati alla *parte* del 17 nov. 1586. Il fascicolo

Come avremo occasione di rilevare, la legge e le sue proroghe erano state indubbiamente efficaci, ma loro applicazione aveva creato non pochi problemi. Con la parte del settembre 1592 il Consiglio dei dieci ribadiva alcuni provvedimenti già assunti in precedenza²⁹. La legge innovava però radicalmente con una misura che interveniva nella procedura d'acquisizione delle voci e, conseguentemente, nella produzione della documentazione da parte dei presunti aventi diritto:

Non si possa, né per questo Consiglio, né per altro et meno per alcun rettor o rappresentante nostro, per la captura o morte di qual si sia, liberar alcuno se prima con atto separato non sarà stata concessa la voce della liberatione al captore o interfettore del bandito. Et cadauno di questi atti, cioè et la voce et la liberatione, quando saranno proposti, o in questo o in altro Consiglio nostro, non s'intendino mai presi se non haveranno li doi terzi delle ballotte di esso Consiglio. Et quando saranno date dalli rettori non s'intendino d'alcun valor se non saranno approbate da tutti tre i Avogadori nostri di commun et registrate in un libro a questo deputato [...]. Le voce et le liberationi de banditi da questo Consiglio o con l'auttorità di esso, siano date da questo Consiglio et non da altri³⁰.

Il Consiglio dei dieci interveniva così con un provvedimento che, pur mantenendo attiva la severa legislazione contro il banditismo, regolamentava più incisivamente le procedure inerenti l'acquisizione delle voci e il loro utilizzo. In particolare, per tutti i bandi inflitti direttamente da questa magistratura o comunque dietro sua delega³¹, queste due fasi venivano nettamente distinte e sottoposte al suo diretto controllo³².

Ai confini

con la concessione della voce da parte dei rettori di Verona è pure conservato in ASVR, *Atti dei rettori*, busta 131, 31 ago. 1586.

²⁹ I mandanti o principali autori dei crimini imputati non avrebbero potuto liberarsi se non con l'uccisione di banditi che si trovavano nella loro stessa condizione. E così pure i banditi in *terre aliene* avrebbero potuto liberarsi solo uccidendo altri che si trovavano nella loro medesima situazione. Le voci avrebbero dovuto essere concesse dai rettori delle città principali nella cui giurisdizione il bandito era stato ucciso o catturato. I richiedenti avevano due mesi di tempo per richiedere la voce, e altri dieci mesi per ottenere la liberazione pretesa. La legge inoltre stabiliva esplicitamente che le precedenti *parti* in materia di liberazione di banditi fossero cassate. Per la legislazione del decennio si veda il volume che la raccoglie: *Parti prese in diversi tempi da vari eccellentissimi Consigli in materia de' banditi*, Venezia 1607 (ma il testo in realtà raccoglie anche alcune leggi successive). Fondamentale per la regolamentazione della liberazione dei banditi fu la parte del 29 maggio 1590, in cui, tra l'altro, si stabiliva che «per levar le mercantie introdotte a farsi in proposito delli benefici de' bandi, dalle quali possono nascer molte fraudi, sia preso che de caetero sia concesso il beneficio all'interfettor o captor solamente, ovvero a quello che da lui haverà immediata causa o cession; il qual non possa più cederlo ad altri», ASV, CX, *Comuni*, reg. 41, cc. 34r-35v.

³⁰ ASV, CX, *Comuni*, reg. 42, cc. 79r e v. Le altre voci potevano essere concesse dalla Quarantia Criminal o dai rettori che avevano «almeno due dottori per giusdicenti».

³¹ Nel 1575 si era stabilito che le sentenze pronunciate con delegazione del Consiglio dei dieci avrebbero dovuto essere considerate «all'istessa et medesima condition che sarebero se fussero fatte da questo Consiglio», ASV, CX, *Comuni*, reg. 32, c. 46r.

³² In particolare la concessione delle voci relative alle persone bandite dal Consiglio dei dieci (con il relativo fascicolo istruito dai rettori) sarebbe stata direttamente filtrata dalla suprema magistratura veneziana. Cui sarebbe poi seguita, entro il periodo stabilito dalla legge, la seconda fase dell'utilizzo della voce con la richiesta (spesso da parte di un cessionario) di liberazione di un altro bandito di condizione eguale o inferiore.

Quei dodici anni in cui il Consiglio dei dieci assunse direttamente nelle proprie mani la politica criminale nei confronti del banditismo, si caratterizzarono per lo straordinario emergere della violenza ai confini. In realtà quel periodo si costituì come una vera e propria fase di cambiamenti che investirono, complessivamente, sia il rapporto interno tra le più importanti magistrature lagunari, *in primis* il Senato, che l'amministrazione della giustizia penale nello *stato da terra* e in quello *da mar*³³. Il timbro straordinario della legislazione emanata, pur attraverso modifiche e aggiustamenti, non sarebbe venuto meno che con la fine dell'antico regime³⁴. Il rinnovo dei trattati di estradizione³⁵ e in taluni casi la possibilità che i banditi potessero essere uccisi pure negli stati confinanti³⁶ non furono che alcuni degli aspetti della lotta contro il banditismo. In realtà la politica criminale avviata con la legge del luglio 1580 e, via via, resa più incisiva con la regolamentazione delle voci liberar banditi, si rivelò estremamente efficace soprattutto per tre ordini di motivi. In primo luogo la legislazione bannitoria superava definitivamente il tradizionale contesto costituzionale entro cui, anche se in maniera contrastata, si era da sempre inserita, dilatando la dimensione dei confini e conferendo al bandito la fisionomia del fuorilegge che spesso era pure considerato oppositore politico. In secondo luogo le leggi assunte ebbero un'efficacia sorprendente in quanto, conferendo premi e ricompense anche a coloro che banditi non lo erano, incentivarono la percezione del bandito inteso come un vero e proprio nemico interno, che si poteva impunemente sopprimere. E in terzo luogo, soprattutto, in quanto i provvedimenti assunti si calarono in una società ancora intensamente caratterizzata dalle dinamiche conflittuali insite nel binomio inimicizia-vendetta e nell'idioma dell'onore che le giustificava. Tutti questi furono elementi che conferirono alla legislazione assunta contro il banditismo un'efficacia straordinaria, anche se il clima di insicurezza e la dimensione della violenza si dilatarono soprattutto nelle aree di confine³⁷.

³³ Per questi aspetti importanti rinvio al mio *L'intrigo dell'onore*, cit., in particolare pp. 153-174.

³⁴ Nel 1769 gli Avogadori di comun vennero richiesti dal Consiglio dei dieci di esprimere un loro parere in merito all'uccisione dei banditi *in esteri stati*. Pur manifestando la loro contrarietà nei confronti di questa pratica, la magistratura veneziana individuava la svolta avviata negli ultimi due decenni del Cinquecento e ribadivano comunque la necessità di mantenere la severità dei provvedimenti assunti (compresa l'impunità nei confronti dei loro uccisori) contro coloro che avessero infranto i confini loro interdetti, ASV, CX, *Comuni*, filza 1139, 7 set. 1769.

³⁵ E. Basaglia, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in *Bande armate*, cit., pp. 423-440.

³⁶ Pratica seguita in casi di specifica gravità, ma pure temporaneamente adottata in talune leggi come quella del 1579 e 1589, cfr. ASV, CX, *Comuni*, reg. 34, cc. 103v-104r, 13 mag. 1579, proroga della precedente legge che aveva ulteriormente sospeso il divieto ai banditi di potersi liberare uccidendosi l'un con l'altro. Possibilità che veniva estesa «anco in terre aliene per trenta miglia oltre li nostri confini»; *Ibidem*, reg. 40, c. 183r, 28 nov. 1589: i banditi avrebbero potuto liberarsi «amazzandosi uno con l'altro per miglia 50 oltra li confini nostri per il tempo de anno uno solamente».

³⁷ Va pure aggiunto che le trasformazioni che presero avvio in questo periodo determinarono inevitabilmente forme di banditismo dall'evidente connotazione politica e, in taluni casi, pure insignite di quella dimensione mitica che Hobsbawm rilevò per la loro qualifica *sociale*. Su questi aspetti si veda M. Neocleous, *Imagining the state*, Maidenhead-Philadelphia, McGraw-Hill Education, 2003, p. 103. E, per un caso di grande rilievo, C. Povolo, *Zanzani. Il bandito del lago (1576-1617)*, Arco (TN), Grafica 5, 2011.

Il decisivo intervento delle magistrature centrali si declinò dunque con un contesto sociale estremamente incline al ricorso alla violenza. Le inimicizie e le vendette che animavano i diversi contesti sociali assunsero in tal modo aspetti inconsueti che chiaramente traevano linfa dalla normativa assunta contro il banditismo³⁸. E' arguibile che le profonde trasformazioni che nel medesimo periodo caratterizzarono gran parte degli stati italiani ed europei furono possibili solo in virtù di un vasto consenso sociale e soprattutto di seguito all'esigenza di sicurezza e di tranquillità manifestata da settori influenti della società³⁹. Una sicurezza e una tranquillità che gli antichi assetti costituzionali non erano più in grado di adeguatamente garantire, soprattutto di fronte alle trasformazioni economiche e all'intensa mobilità geografica.

La legislazione emanata tra il 1580 e i 1592 traeva eminentemente origine dal clima di insicurezza e di tensioni sociali suscitate dalle pericolose incursioni di Ottavio Avogadro e Alfonso Piccolomini⁴⁰. Le inimicizie latenti nei centri disposti lungo il confine veronese e bresciano emersero apertamente ricorrendo ad inconsuete manifestazioni di violenza. Alcune delle fazioni contrapposte si appoggiarono o, all'inverso, contrastarono il fuoriuscitismo di confine, suscitando l'intervento delle magistrature del centro dominante che evidentemente adottarono provvedimenti volti ad assicurare o appoggiare coloro che manifestavano esplicitamente la loro lealtà nei confronti della Repubblica. Le azioni di devastazione, volte a distruggere i beni e le proprietà degli avversari, divennero molto frequenti. Fu clamorosa quella compiuta nel maggio e giugno del 1583 dalla banda del conte Ottavio Giusti insieme ad Ottavio Avogadro. Il Giusti, cui si erano accompagnati alcuni altri nobili veronesi, aveva riunito intorno a sé un piccolo esercito che si era ben presto appoggiato a quello, assai

³⁸ Non dunque monopolio della violenza da parte dello stato o l'emergere di una società di corte, come bene intuì Charles Tilly, bensì l'utilizzo strumentale da parte dello stato dell'esistente dimensione della violenza sociale, fu l'elemento decisivo che determinò un decisivo spostamento del baricentro del potere. C. Tilly, *War making and state making as organized crime*, in *Bringing the state back in*, a cura di P. B. Evans, D. Reuschmeyer e T. Skocpol, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1985, pp. 171-172; ed inoltre J. E. Thomson, *Mercenaries, pirates and sovereigns*, Princeton, Princeton University Press, 1994, la quale, sulla scorta delle osservazioni di Tilly, osserva: «States did not monopolize violence even within their territorial borders. Urban militias, private armies, fiscal agents, armies of regional lords and rival claimants to royal power, police forces, and state armies all claimed the right to exercise violence. Authority and control over domestic violence was dispersed, overlapping, and democratized», p. 3. Una prospettiva di grande interesse, ma che va comunque considerata insieme all'impatto suscitato dall'emergere di una giustizia criminale incline ad utilizzare procedure inquisitorie che si incunearono profondamente nella dialettica conflittuale tra gruppi. Per questi aspetti rinvio a C. Povolo, *Feud and vendetta: customs and trial rites in medieval and modern Europe. A legal-anthropological approach*, in «Acta Histriae», 23, 2, 2015, pp. 195-244.

³⁹ Sono significative le numerose richieste di porto d'armi da parte di mercanti. Ad esempio nel 1579 Antonio Spinebach, che operava nel fontego dei tedeschi, chiese il porto d'armi «contro la natura et profession mia, ma la pura necessità me ne costringe se non voglio una sera esser tradito et assassinato da qualche cattivo huomo et da questi che vivono di assassinar noi poveri mercanti incauti et disarmati», ASV, CX, *Comuni*, filza 135, 17 feb. 1578 *more veneto*; nel 1583 a richiedere il porto d'armi per alcuni mercanti tedeschi è la città di Norimberga, *Ibidem*, filza 153, 10 giu. 1583; nel 1588 la comunità di Salò presenta un lungo elenco di mercanti della Riviera e del Mantovano che trafficano con il mercato di Desenzano e che «ogni altro giorno qualcuno di essi da fuoriusciti et assassini vengono assaliti et svaleggiati», *Ibidem*, filza 173, 15 lug. 1588.

⁴⁰ Ampiamente conosciute. Si veda per la relativa bibliografia Povolo, *L'intrigo dell'onore*, cit., pp. 170 e sgg.

più consistente di Ottavio Avogadro. Il 24 maggio un gruppo di sessanta armati mise sotto assedio il castello di Sanguinetto, nel quale la Repubblica aveva posto un presidio di soldati, «facendo sonar una tromba per maggior disprezzo». L'otto giugno successivo, «volendo li suddetti vendicar le sue ingiurie contro li soi nemici», riunirono più di cento uomini armati a cavallo e direttisi nel villaggio di Gazzo, distrussero ed incendiarono le proprietà e i beni del conte Giusto Giusti e la notte stessa in località di Fattoledo fecero lo stesso con i beni del conte Carlo Megli, cognato del Giusti. E nella notte del 9 giugno, trasferitisi a Isola Della Scala, portarono a termine l'azione devastatrice:

Intrati nel cortivo di D. Ludovico Fracastoro, abrusciorno il palazzo et barchesse, fenile et colombara che ivi haveva esso D. Ludovico, consumando col foco tutti li mobili che erano in esso e tre cavalli et quantità di fieno. Le qual fabriche erano di molta importanza⁴¹.

Le devastazioni, alternate a frequenti incursioni volte ad intimidire gli avversari, potevano essere assimilate a vere e proprie operazioni belliche nei confronti di nemici accusati di aver definitivamente infranto le consolidate relazioni incentrate sull'idioma dell'onore⁴². Tali operazioni assumevano evidentemente una dimensione massima per il coinvolgevano di esponenti della nobiltà, ma, come si è potuto vedere nel caso della comunità di Monzambano erano diffuse anche ai livelli inferiori della società⁴³. Il conte Ottavio Giusti aveva riunito intorno a sé altri esponenti della nobiltà veronese come i due fratelli Giorgio e Pietro Pellegrini e Alvise Stagnolo. Le azioni violente dirette contro membri della sua famiglia possono suggerire un'ostilità dovuta al fatto che costoro non lo appoggiarono nelle sue rivendicazioni. Il fratello Giusto di Giusti chiese ripetutamente a Venezia il porto d'armi per sé e i suoi servitori⁴⁴, mentre lo zio Genovello Giusti, per cautelarsi dalle frequenti incursioni

⁴¹ La sentenza pronunciata dai rettori di Verona il 6 novembre 1583 con l'autorità del Senato e del Consiglio dei dieci è spesso inserita nei fascicoli delle voci liberar banditi istruiti per la cattura o uccisione di alcuni di coloro che parteciparono agli episodi descritti. Ad esempio si ritrova in ASVR, *Atti dei rettori veneti*, busta 131, voce concessa a Lorenzo Brunello per l'uccisione di Bortolamio Dalla Cassandra, avvenuta a Sanguinetto il 24 agosto 1586. Il Dalla Cassandra era cuoco e carrozziere di Ottavio Avogadro, ma, come i testi interrogati affermano, esisteva una relazione di *inimicizia* tra di lui e il suo uccisore.

⁴² Nel novembre del 1586 il Consiglio dei dieci intervenne decisamente nelle dinamiche conflittuali locali accogliendo integralmente le richieste dei fratelli Zanotti, mercanti di Lazise e Colà, direttamente colpiti dalle devastazioni compiute dai fratelli Falconi e dai fratelli Pellegrini. Tali richieste erano stilate abilmente facendo riferimento a casi precedenti in cui la suprema magistratura veneziana era intervenuta con provvedimenti straordinari in tema di confisca. Inoltre si chiedeva che i comuni fossero costretti a provvedere alla raccolta dei cereali prodotti nelle proprietà minacciate. E poiché i Falconi avevano minacciato di bruciare un bosco di un migliaio di campi esistente in località Mozzecane di loro proprietà, con un danno di circa ventimila ducati, i supplicanti suggerivano che fosse «intimato alli parenti de' delinquenti, che saranno essi sopposti [sottoposti] alli danni che dai predetti ne sarà datti, siccome nel caso di Lendinara a favor del Petrobelli et in quelli di Verona contro li Villafranca et li Stagnoli è statto proveduto», ASV, CX, *Comuni*, filza 164, 9 nov. 1586. Un provvedimento, quest'ultimo, volto a spezzare la solidarietà dei legami famigliari. Sulle devastazioni, ampiamente praticate nel Medioevo, soprattutto nell'area tedesca si veda Ž. Oman, *Modern age, ancient customs – Settling blood in the Eastern Alps between the late middle ages and early modernity*, in «Acta Histriae», 25, 1, 2017, p. 161.

⁴³ Si veda sopra la supplica presentata nel luglio del 1586 dalle comunità del Veronese.

⁴⁴ Il 20 maggio 1583, nel corso stesso dell'aspro conflitto, Giusto Giusti, Ludovico Fracastoro, insieme a Antonio Angiari e Pietro Francesco Verità, ottennero ciascuno il porto d'armi «con un servitor per uno»; la

che il nipote Ottavio faceva nelle sue proprietà di Gazzo, chiese esplicitamente al Consiglio dei dieci che a quest'ultimo fosse sottratto ogni suo diritto nei confronti dei beni della madre e del patrimonio familiare sottoposto a fedecommesso⁴⁵.

Come è attestato dalle numerose vicende veicolate dai fascicoli delle voci liberar bandito la legislazione bannitoria degli anni '80 del Cinquecento fu estremamente efficace in quanto si calò in una fitta rete di inimicizie/vendette che, soprattutto a causa del fuoriuscitismo nobiliare, si dilatarono in misura straordinaria. E sono questi stessi fascicoli che veicolano una dimensione etnografica della violenza in cui i protagonisti si caratterizzano per la loro ambiguità rispetto alle stesse norme etiche e religiose dell'epoca. Protagonisti che si possono definire veri e propri *imprenditori della violenza* e che le leggi emanate in materia di banditismo rendevano facilmente interscambiabili tra il ruolo di bandito o quello di esecutore della legge⁴⁶. Battista Bertacchino fu uno di costoro. Ma altri uomini seppero rivestire tale ruolo sfruttando abilmente i percorsi legali offerti dalla legislazione bannitoria.

Francesco Canova

Le vicende biografiche del veronese Francesco Canova sono inestricabilmente legate a quelle degli uomini che egli, per alcuni anni, combatté senza tregua, nascondendosi abilmente nelle pieghe delle istituzioni locali. Il Canova emerge dalla documentazione giudiziaria nell'agosto del 1586 per chiedere la ricompensa che gli spettava per aver contribuito all'arresto di un vagabondo⁴⁷. Nell'ottobre successivo è procuratore di Francesco Gandello, uccisore di Pietro Pellegrini, compagno dei fratelli Falconi, colti nelle campagne di Belluno Veronese⁴⁸. La sua entrata in scena

licenza venne rinnovata nel luglio successivo e nuovamente concessa nel dicembre 1584 al Giusti e al Fracastoro cui s'era unito il conte Alessandro Pompei, ASV, CX, *Comuni*, reg. 37, c. 15v, c. 62r, c. 120v. Nella supplica presentata nel maggio del 1583 i richiedenti, indicavano come le ritorsioni dell'Avogadro provenissero dal fatto che essi, su ordine dei rettori di Verona, avessero partecipato alle operazioni militari condotte contro di lui a Sanguinetto, salvo poi aggiungere che essi dovevano pure cautelarsi «dalle insidie dei suoi seguaci et adherenti che ha in Verona per la parentella et amicitia che tiene con Alvisè Stagnolo», *Ibidem*, filza 153, 5 mag. 1583.

⁴⁵ ASV, CX, *Comuni*, filza 162, 21 mar. 1586.

⁴⁶ Lo storico statunitense Thomas Gallant ha coniato il termine di *military entrepreneurs* per definire quelle figure che, soprattutto in aree contraddistinte dall'espansione economica, furono decisive nella costruzione e rafforzamento delle entità statali: «Military entrepreneurs, especially when they operated as outlaws, facilitated capitalist penetration of the countryside [...]; were deeply implicated and involved the processes of state formation and consolidation. The political environments in which they flourished were characterized by weak and imperfectly centralized states incapable of exerting effective control [...]; they participated in power struggles between big men [...]; they provided the armed forces, or at least some of them. When the conflict was resolved, those on the winning side often became irregular members of the legitimacy security forces, while the losers became labeled as outlaws once more», T. W. Gallant, *Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective*, in *States and illegal practices*, a cura di J. McC. Heyman, Oxford-New York, Bloomsbury Academic, 1999, p. 26.

⁴⁷ ASVR, *Atti dei rettori veneti*, busta 131, 14 nov. 1586

⁴⁸ ASVR, *Atti dei rettori veneti*, busta 131, 29 ott. 1586. Non è da escludere che il Gandello, proveniente da Brescia e alla guida di un gruppo di armati, si muovesse in sintonia con il Canova. Come attestò un teste chiamato sul luogo dello scontro, «vidi uno che haveva in un cesto quatro teste et disse al massaro: io ti consegno queste quatro teste perché tu vada a Verona a presentarle in mio nome, che io son Francesco Gandello bressan».

decisiva avviene il 20 luglio 1587 in qualità di procuratore del capitano dei cappelletti Camillo Detrico, il quale ha appena depositato al capitello della piazza di Verona nove teste di banditi uccisi. Si tratta della banda dei fratelli Flaminio e Claudio Falconi, sgominata in un aspro conflitto a fuoco tra Gargagnago e Fumane della Valpolicella⁴⁹. E' Francesco Canova che chiede siano riconosciute le teste e fornisce i testimoni che avrebbero dovuto essere interrogati per il loro riconoscimento. E' dunque probabile che egli avesse avuto una parte non indifferente nell'organizzazione dell'agguato, tanto più che il capitano dei cappelletti affermava di aver individuato la casa in cui si erano rifugiati i banditi grazie alla segnalazione di una spia⁵⁰.

Francesco Canova può dunque essere definito un vero e proprio imprenditore della violenza, anche se di stampo e levatura diverse da Battista Bertacchino. Ed è forse grazie alle sue conoscenze e all'esperienza acquisita nel combattere la banda dei fratelli Falconi⁵¹, che tra il dicembre 1587 e il gennaio del 1588, grazie all'avallo dei rettori di Verona, ottiene carta bianca dal Consiglio dei dieci di poter sgominare la temibile e numerosa banda che si era riunita intorno al conte Ottavio Giusti, che da alcuni anni si muoveva tra il territorio trentino e quello veronese⁵². Come avrebbe ripetutamente ricordato nelle sue suppliche presentate alle magistrature veneziane, l'impresa gli riuscì nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 1588, dopo alcuni tentativi andati a vuoto:

Havendomi posto in ordine con molti miei amici, il sabbato di notte prossimamente passato andai in villa de Avi, territorio dei quatro vicariati, giurisdittione dell'illustrissimo signor Fortunato Amadruccio. Et circondata, con gli huomini che havevo meco in numero de 45, una casa nella quale secretamente havevo havuto spia che si ritrovavano Angelo Maffei, Ottavio di Giusti, Renier da Ossenigo, famosi capi de banditi et farinelli, insieme con dodici o quattordici altri, si mettessimo all'impresa di espugnarli; essendo stati scoperti da quei di dentro, parte de' quali, prima che potessimo circondar tutti i muri, si gittorno fuori [...], ma non furno seguitati per non abandonar la casa. Et essendo con diversi successi scorso dalle 8 hore de notte al giorno, havendo noi con palli de ferro et altri instrumenti fatti molti fori nei muri della corte et in una casa vicina alla predetta, per batter et levar la difesa di quei scelerati, che con molte archibugiate si andavano diffendendo; fin almeno havendone amazzati alcuni et abbruciatoli

⁴⁹ In realtà sia gli uomini di campagna di Verona che la comunità di Fumane rivendicarono di aver partecipato allo scontro, iniziato nella casa del conte Pandolfo Sarego, dove i banditi si erano rifugiati. I premi e le taglie sulle teste dei banditi erano infatti assai consistenti.

⁵⁰ Il fascicolo istruito per la concessione della *voce* è in ASVR, *Atti dei rettori veneti*, busta 1311, alla data. Il Detrico allega pure una lunga cronologia dei bandi che avevano colpito i due fratelli Falconi. Il primo teste ad essere esaminato è Antonio Bomber, pure bandito, il quale nel febbraio precedente aveva ucciso ad Ala Sante Frattoni, uomo legato ai Falconi e ad Ottavio Giusti, *Ibidem*, 14 feb. 1587. E' assai probabile che il Frattoni avesse agito in accordo con il Canova.

⁵¹ Nel 1589 Tommaso Morosini e Almorò Pisani, i quali furono rettori di Verona nel 1586-87, riferirono ai Capi del Consiglio dei dieci, che il Canova, in quanto «nemico» dei fratelli Falconi, sollecitò e contribuì in maniera decisiva all'espedizione dei processi istruiti contro questi ultimi, ASV, CX, *Comuni*, filza 182, 21 mar. 1590, lettera del 20 lug. 1589.

⁵² ASV, CX, *Criminali*, reg. 15, cc. 58r-59r, 22 dic. 1587 in cui il Canova, in cambio di premi e benefici, si offriva di «levar di vita ovvero di dar nelle mani della giustitia in termine d'un mese alcuni sicari et tra gli altri Ottavio Giusti». Il Consiglio dei dieci accettò, concedendo a lui e alla sua *compagnia* la licenza di poter girare armati di archibugi.

una porta del cortile per dar fuoco alla casa. De intorno le 18 hore del seguente giorno, che fu heri, ottenissimo la casa, essendosi reso prigioniero Ottavio di Giusti et trovassimo in una botte sfondata Geronimo Vesentin. Onde levate le teste a tutti in numero de sette le habbiamo portate in questa città per presentarle al luoco solito et farle riconoscere tutte quelle che si potranno, con intentione di conseguire tutti quei beneffici et taglie che possiamo sperare dalla benignità di Sua Serenità, secondo la promessa fattami et come si conviene ad una impresa così utile fatta con tanto pericolo mio et de miei compagni⁵³:

Una vera e propria esecuzione, di cui il Canova e i suoi *amici* non erano in realtà tenuti a giustificarsi. Nel corso dei mesi successivi il Canova intensificò la sua attività, muovendosi con la sua *compagnia*, alla caccia di altri banditi⁵⁴. Ma con la presentazione di quelle sette teste nella piazza pubblica di Verona, Francesco Canova aveva chiuso il capitolo più importante della sua carriera di imprenditore della violenza⁵⁵. Non solamente perché, come egli avrebbe ricordato in alcune sue successive suppliche, aveva dovuto prudentemente trasferirsi nella città dominante a causa delle *capitalissime inimicitie* che si era procurato, con *estremo pericolo* della sua vita⁵⁶. In realtà egli aveva potuto coronare quei successi in quanto era riuscito a riunire intorno a sé un piccolo esercito formato da uomini disposti a tutto pur di eliminare il pericolo rappresentato dalle ritorsioni di coloro che si muovevano ormai con l'unico obiettivo di portare a termine una vendetta apparentemente senza fine⁵⁷.

Altri uomini e altri protagonisti sarebbero successivamente entrati nello scenario apertosi nella lotta contro il banditismo. I fascicoli istruiti per ottenere le voci liberar banditi costituiscono delle testimonianze eccezionali sul piano etnografico per cogliere le peculiarità di una violenza che traeva linfa e ragion d'essere nella dimensione giuridica assegnata dall'idioma dell'onore al sistema della vendetta. Una dimensione che una superiore logica politica ed economica avrebbe inesorabilmente

⁵³ Il fascicolo istruito per la concessione della *voce* non è più conservato nel fondo *Atti dei rettori veneti* e non venne presentato a Venezia in quanto sia le taglie che i beneffici erano già stati promessi al Canova nel dicembre precedente. Ci è rimasta solo questa testimonianza, presentata l'11 gennaio 1588 in cancelleria a Verona e che il Canova alcuni anni più tardi, inoltrò in copia a Venezia, a corredo delle imprese che aveva compiuto nella lotta contro il banditismo, ASV, *Avogaria di comun*, busta 4399, fasc. 1, contenente documenti che vanno dal 1588 al 1598.

⁵⁴ L'attività del Canova è analiticamente descritta dalle sue numerose suppliche presentate tra il 1588 e il 1589, nonché dalle attestazioni dei rettori di Verona che tra il 1586 e il 1589 ressero la città. I nomi delle persone che costituivano la sua *compagnia* vennero inviati al Consiglio dei dieci solamente il 2 giu. 1589. In tale occasione i rettori ricordarono di non averlo fatto in precedenza «poiché esso Canova non ce ne fece istanza». Il che attesta come il Canova avesse potuto muoversi in tutta libertà. La *compagnia* era costituita sia da mercanti, come ad esempio i fratelli Zanotti di Lazise sia da alcuni nobili veronesi che negli anni precedenti avevano lamentato le incursioni e devastazioni del Giusti e dei fratelli Falconi, ASV, *CX, Comuni*, filza 182, 21 mar. 1590: concessione al Canova di due altre *voci*, che egli aveva chiesto in aggiunta a quelle già ottenute per le sue precedenti imprese. Per il proseguimento della sua attività si veda *CX, Criminali*, reg. 15, c. 72v.

⁵⁵ Il Canova avrebbe forse potuto agevolmente condurre vivi a Verona i banditi catturati, ottenendo comunque rapidamente i beneffici che gli erano stati promessi. La loro immediata esecuzione fu forse dovuta al clima cruento dello scontro avvenuto e a una vera e propria resa dei conti motivata con i precedenti episodi di violenza che avevano contrassegnato la contrapposizione tra i gruppi in conflitto.

⁵⁶ ASV, *CX, Comuni*, filza 182, supplica del 6 set. 1589 presentata ai Capi del Consiglio dei dieci.

⁵⁷ Negli anni '90 del Cinquecento Francesco Canova milita al servizio del Consiglio dei dieci e del Senato nella repressione del fuoriuscitismo di confine, ASV, *CX, Comuni*, filza 193, 26 ago. 1592.

travolto, attribuendo ai protagonisti dei conflitti in corso valori e significati che con sempre maggior difficoltà avrebbero potuto collegarsi con i legami famigliari e con i rapporti interpersonali comunitari⁵⁸.

⁵⁸ La storiografia si è rivolta alle grandi trasformazioni che hanno caratterizzato la società del Seicento e del Settecento, diversamente sottolineando gli aspetti che furono decisivi nell'imposizione di un nuovo concetto di ordine e di giustizia. Una sintesi incentrata sul confronto tra le tesi di Foucault ed Elias è proposta da P. Spierenburg, *Punishment, power and Elias*, in «Social science history», 28, 4, 2004, pp. 607-636. Suggestivo è il testo di G. Rusche - O. Kirchheimer, *Punishment and social structure*, New York, Columbia University Press, apparso nel 1939; e successivamente più volte ripubblicato (importante l'edizione apparsa a New York, Russell & Russell, nel 1968), d'impostazione nettamente marxiana, propugnava una diretta correlazione tra il mercato del lavoro e l'evoluzione e intensità delle pene. Soffermandosi su un lungo periodo (dal tredicesimo secolo all'avvento del capitalismo), Rusche, in particolare, sosteneva come la maggiore o minore severità della pena fosse direttamente conseguente alla maggiore o minore disponibilità di lavoro. Una correlazione che, a prima vista, può apparire meccanica, ma che trova qualche fondamento se esaminata in tutte le sue implicazioni sociali e culturali. Barbara Hudson, ha ben sintetizzato le teorie di autori come Durkheim, Marx, Rusche-Kirchheimer, i quali hanno cercato di interpretare i fattori sociali, culturali ed economici che furono alla base di queste trasformazioni: «The system they are describing and seeking to explain was a system of state punishment; a system in which imprisonment became the normal mode of punishment; a system which became less concerned with tormenting the body and more with disciplining the mind and character; a system which had a demonstrable relationship with the demand for labor [...]. Whether the aim of penalty is identified as normalization, and its character as disciplinary, or whether the aim is thought of as a simple regulation of the labor supply, or whether the key characteristic is taken to be that it is increasingly secular and constitutional, we can readily perceive the contours of the penal system found in industrial democratic societies, and we can recognize that this modern penal system is different in important, defining ways from penal systems that preceded it», B. A. Hudson, *Understanding justice. An introduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theories*, Buckingham-Philadelphia, Open University Press, 2003, pp. 153-154.